

NOVITA' IMU INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito la TASI ed ha introdotto le seguenti novità IMU:

EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

Non si fa più riferimento all'abitazione coniugale, bensì alla casa familiare. A fronte di un provvedimento del giudice di assegnazione dell'abitazione, quindi, si costituisce ai fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli anche nel caso in cui non esista un rapporto di coniugio con l'altro genitore. Dalla lettura della norma si evince, altresì, che il diritto di abitazione non si costituisce nel caso in cui non vi siano figli minori affidati.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI ALL'AIRE e pensionati dello Stato estero di residenza: per tali soggetti non è più riconosciuta l'assimilazione ad abitazione principale di una abitazione in Italia non locata né concessa in comodato.

Tale assimilazione prevista a partire dal 2015 non è stata riproposta.

CALCOLO RATE: a regime il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Per il calcolo della rata di acconto si fa riferimento al semestre, anziché al 50% del dovuto annuale, come invece accadeva fino al 2019.

BENI CONDOMINIALI: il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Viene esplicitato che è l'amministratore a dover effettuare il versamento dell'IMU per le parti comuni condominiali

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE E BENI MERCE: sono soggetti ad IMU. A decorrere dal 1° gennaio 2022 i beni merce sono esenti dall'IMU.

Queste due tipologie di immobili erano soggette a TASI.

TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE: la dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Viene ripristinato al 30 giugno il termine che era stato spostato al 31 dicembre dal D.L. n. 34/2019